



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2014/00098 DEL 09/04/2014
N. PROG.: 533

L'anno 2014, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 09:00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore	P	Ag
5	SCHIAVINI GIORGIO	Assessore	P	
6	VAILATI PAOLA	Assessore	P	

OGGETTO: RICOGNIZIONE IMPIANTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI ALLE NORME
IN MATERIA DI CONDUZIONE CANI E ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Nella seduta della giunta comunale del 10/02/2014 è stata approvata la delibera n.2014/00043 avente ad oggetto: "Ricognizione delle aree a verde e norme di condotta per l'accesso dei cani ed altri animali da compagnia";
- nella citata delibera si è previsto di effettuare una ricognizione per categorie delle aree verdi presenti sul territorio comunale, al fine di specificare, con metodo argomentato, quali norme di comportamento debbano essere tenute, in ciascuna categoria di area, dal proprietario o conduttore di cani e/o altri animali di affezione;
- la classificazione delle diverse aree oggetto di attenzione rispetto alla conduzione in esse dei cani e degli altri animali da compagnia è stata identificata attraverso l'apposizione di una cartellonistica dedicata e meglio specificata nel citato atto;

Considerato come l'attività di ricognizione debba necessariamente inserirsi nel contesto di una disciplina generale riferibile alla normativa vigente in modo tale da consentire la sanzionabilità delle condotte illecite, senza ricorrere allo strumento di una revisione del vigente quadro contravvenzionale, idoneo e sufficiente a disciplinare comunque tutte le condotte improprie nella conduzione di cani ed altri animali di affezione;

Dato, pertanto, atto di come, nelle more di una complessiva revisione del Regolamento di Polizia Urbana occorra verificare e aggiornare, rispetto al quadro normativo generale vigente, la applicabilità delle disposizioni di regolamento comunale in materia di violazioni relative alla condotta dei cani e degli animali da compagnia;

Dato atto come le fattispecie che qui interessano sono ricomprese nell'art. 109 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana a mente del quale:

“nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

a): entrare nelle aiuole, cogliere od estirpare fiori od erbe o lasciarvi entrare animali;

b) (.....);

c) (.....);

d) (.....);

e) (.....);

f) la persona che conduce il cane è tenuta ad evitare che il medesimo insudici con gli escrementi, nel caso che tal evento si verifichi, il conducente deve provvedere immediatamente alla pulizia ed all'asporto degli escrementi ed a tal fine deve sempre essere provvisto di idonea strumentazione a perdere;”;

Considerato come l'impianto sanzionatorio **residuale e di chiusura** del Vigente Regolamento di Polizia Urbana risiede nel titolo XX e precisamente nell'art 152 che prevede:

Norme di carattere generale:

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'ammenda sino a L. 200.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità al presente regolamento;

Dato atto come la lettera della norma regolamentare vada aggiornata in base al disposto della successiva legge 689 del 24 novembre 1981, “Modifiche al sistema penale”, con la quale il legislatore ha provveduto, con una operazione di carattere generale, e di depenalizzazione, a trasferire la disciplina punitiva di alcuni comportamenti illeciti dall'ambito penale a quello del diritto amministrativo, mutando la natura giuridica della sanzione che a quel comportamento era collegata, e, conseguentemente, mutando anche la natura giuridica dell'illecito stesso;

che, nel quadro della deflazione dei meccanismi sanzionatori e delle conseguenti opposizioni, l'articolo 16 della legge di depenalizzazione prevedeva:

- 1) che fosse ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

Dato, pertanto atto, come, per effetto di integrazione di legge, e della successione temporale di norme, l'articolo 152 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, per la parte in cui classifica le violazioni al regolamento comunale quali fattispecie penali (punite con la sanzione dell'ammenda), debba essere inserito nel sistema complessivo della depenalizzazione di cui alla legge 689/81, aggiornato, relativamente alle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali, dal citato articolo 6 bis della legge 92/08, e dalle disposizioni di cui appresso nel dettaglio:

- articolo 7 bis del TUEL, (articolo introdotto con la legge numero 3 del 2003, articolo 16) e relativo a “**Sanzioni Amministrative**” per la parte in cui prevede:

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. (...)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81;

Che con successiva modifica, dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81 (intervenuta con il D.L. 23 maggio 2008 n.92), il regime di applicazione delle sanzioni di competenza comunale consentiva che:

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Considerato, infine, come, per quanto retro argomentato, si possa concludere che:

- Il vigente art. 152 del Regolamento di Polizia Urbana vada inserito nell'attuale sistema della depenalizzazione per fatti contravvenzionali a ordinanze e regolamenti comunali di cui alla legge 689/1981 e s.m. e i.;
- Le sanzioni amministrative relative ai Regolamenti comunali e provinciali sono previste, salvo diversa disposizione di legge, dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e quantificate nella sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Dato atto come, la previsione regolamentare vigente, ancorchè rivista in termini di regime depenalizzato, quantifichi l'importo della "ammenda" – ora sanzione amministrativa- in Lire 200.000 corrispondenti ad € 103,29;

Ritenuto, per converso, di dover rivedere, in forza della facoltà di cui all'articolo 16 comma 2 L.689/81, le misure sanzionatorie, anche con riferimento alla rilevanza sociale che spiega un comportamento non rispettoso delle norme dettate in materia di igiene e rispetto per la convivenza in aree verdi aperte al pubblico e destinate allo svago ed al riposo anche di categorie più deboli, quali gli anziani ed i bambini, stabilendo :

- in euro 150,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, come stabilite dalla Delibera di G.C. n.2013/00206 del 27/05/2013 non soggette a riduzione per le fattispecie di violazione di divieto assoluto di accesso e di mancata raccolta delle deiezioni;
- in euro 120,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, come stabilite dalla Delibera di G.C. n.2013/00206 del 27/05/2013 non soggette a riduzione, per le fattispecie di violazione di modalità di comportamento (cane non condotto al guinzaglio con le misure prescritte, assenza di museruola nei casi prescritti, mancato rispetto delle distanze minime dalle aree gioco o simili) indicate per le aree contrassegnate in giallo nella delibera di giunta numero 2014/00043 del 10/02/2014;
- in euro 100,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, come stabilite dalla Delibera di G.C. n.2013/00206 del 27/05/2013 non soggette a riduzione, per le fattispecie di violazione di modalità di comportamento prescritte per le aree verdi e verde barrato di cui alla citata delibera;

Dato atto di come con il presente provvedimento la Giunta non introduca fattispecie sanzionabili diverse ed ulteriori di quanto non risulti già normato, anche se in maniera sintetica, dal vigente regolamento di polizia urbana, per la parte in cui, all'articolo 109 fa riferimento alle diverse forme omissive o comunque trasgressive relative al comportamento di chi conduca con sé cani od altri animali domestici;

Dato, nella specie, atto come, per quanto attiene alle norme specifiche da applicarsi alle aree di sgambamento, di nuova realizzazione, la giunta, in via provvisoria, si riservi di applicare l'intero assetto di disciplina di cui all'articolo 109 del vigente regolamento di P.U. , demandando ad un successivo atto, da adottare dopo un adeguato periodo di sperimentazione, la previsione di specifiche fattispecie di comportamento, in un quadro di pacifica convivenza tra i cani stessi e di tutela degli accompagnatori;

Visti

- il Vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- La Legge 698/81;
- Il D.L. 92/2008
- Il D.Lgs 267/2000 (TUEL)

Visti gli allegati pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto come Il vigente art. 152 del Regolamento di Polizia Urbana vada inserito nell'attuale sistema della depenalizzazione per fatti contravvenzionali a ordinanze e regolamenti comunali di cui alla legge 689/1981 e s.m. e i.;
- 3) Di rivedere , in forza della facoltà di cui all'articolo 16 comma 2 (per come novellato dall'art. 6bis del D.L. 92/08), le misure sanzionatorie, anche con riferimento alla rilevanza sociale che spiega un comportamento non rispettoso delle norme dettate in materia di igiene e rispetto per la convivenza in aree verdi aperte al pubblico e destinate allo svago ed al riposo anche di categorie più deboli, quali gli anziani ed i bambini, stabilendo :
 - a) in euro 150,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, forfettariamente stabilite in euro 30 non soggette a riduzione, per le fattispecie di violazione di divieto assoluto di accesso e di mancata raccolta delle deiezioni;
 - b) in euro 120,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, forfettariamente stabilite in euro 30 non soggette a riduzione, per le fattispecie di violazione di modalità di comportamento (cane non condotto al guinzaglio con le misure prescritte, assenza di museruola nei casi prescritti, mancato rispetto delle distanze minime dalle aree gioco o simili -vedi aree contrassegnate in giallo nella delibera di giunta numero 2014/00043 del 10/02/2014);
 - c) in euro 100,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, forfettariamente stabilite in euro 30 non soggette a riduzione, per le fattispecie di violazione di modalità di comportamento prescritte per le aree verdi e verde barrato di cui alla citata delibera;
- 4) di dare atto di come con il presente provvedimento la Giunta non introduca fattispecie sanzionabili diverse ed ulteriori di quanto non risulti già normato, anche se in maniera sintetica, dal vigente regolamento di polizia urbana, per la parte in cui, all'articolo 109 fa riferimento alle diverse forme omissive o comunque trasgressive relative al comportamento di chi conduca con sé cani od altri animali domestici;
- 5) di dare atto che, per quanto attiene alle norme specifiche da applicarsi alle aree di sgambamento, di nuova realizzazione, la giunta, in via provvisoria, si riservi di applicare l'intero assetto di disciplina di cui all'articolo 109 del vigente regolamento di P.U. , demandando ad un successivo atto, da adottare dopo un adeguato periodo di sperimentazione, la previsione di specifiche fattispecie di comportamento, in un quadro di pacifica convivenza tra i cani stessi e di tutela degli accompagnatori;
- 6) di approvare lo schema di ordinanza applicativa delle misure sanzionatorie indicate nella presente delibera, in base agli attuali regolamenti;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione e l'allegata ordinanza assorbono ogni altro atto precedentemente emanato nella medesima materia;
- 8) di approvare la bozza di segnaletica dedicata da apporre nelle aree classificate con precedente delibera di giunta (10/02/2014), rilevando come la stessa appaia sufficientemente chiara e descrittiva;
- 9) disporre per la massima pubblicità dei provvedimenti adottati in materia, in modo che i cittadini abbiano piena informazione al riguardo e che gli agenti accertatori dispongano di strumenti di immediata applicazione;

10) di dichiarare, a seguito di separata votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 TUEL;

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) si esprime parere positivo, contestualmente segnalando alla giunta come si tratti di stralcio della disciplina regolamentare in materia di Polizia Urbana che, nel complesso, sarà oggetto di un lavoro di verifica e adeguamento alle intervenute normative, al duplice scopo di dare certezza ai cittadini in ordine alla consistenza delle condotte sanzionabili, e univocità applicativa agli agenti accertatori.

08/04/2014

Il segretario generale
Maria Caterina De Girolamo

2) La presente proposta non contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale. Trattasi di riflessi indiretti della parte entrata e spesa, e comunque, si concretizza come adempimento di carattere amministrativo. Parere favorevole.

08/04/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 10/04/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 25/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

10/04/2014

www.AlboPretorioonline.it

www.Albopretorionline.it 10/04/14